REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.49/2027

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26394 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

nella pubblica udienza del 17 marzo 2026 con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, presenti in aula l'avv. Olla Marina per l'INPS

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **26394** del registro di Segreteria, proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS) residente a OMISSIS in Via OMISSIS, elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elena Pettinau (c.f.: PTTLNE65D70B354Y; PEC: elena.avvpettinau@legalmail.it) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al ricorso

contro

l'INPS - Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresento e difeso,

congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, del 22 marzo 2024, a firma del notaio Roberto Fantini, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala 2;

per la declaratoria di accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento ex art. 54 del D.P.R. 1092/1973.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2025, il ricorrente – che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri ed è attualmente titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1/10/2020, - ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in virtù del quale "*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile ….(omissis)….*", al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico in godimento con attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44% precisando di non aver maturato alla data del 31/12/1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Invece l'Istituto previdenziale, diversamente dal dettato normativo di cui all'articolato di legge invocato, ha applicato, relativamente al servizio prestato

fino al 31/12/1995, l'aliquota di rendimento minore e più sfavorevole di cui all'art. 44 del medesimo T.U. prevista per il personale civile.

Il ricorrente ha rappresentato di aver, con istanza del 28 maggio 2025, chiesto all'Inps il ricalcolo del trattamento pensionistico invocando la corretta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 54 d.P.R. n° 1092/1973 senza tuttavia sortire alcun adempimento e/o risposta da parte di questa.

Di qui l'odierno gravame.

1.1. Con nota depositata il 2 marzo 2026, la difesa del ricorrente, ha rappresentato che con il cedolino di febbraio 2026 la parte ricorrente ha ricevuto quanto dovuto e che, conseguentemente, la resistente ha ottemperato a quanto richiesto con ricorso per cui è causa, calcolando anche tutti gli arretrati. In conseguenza di ciò ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese a carico dell'Inps ed in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.2. Con memoria depositata il 4 marzo 2026, si è costituito l'INPS confermando che in adempimento a quanto sancito dalle SSRR di questa Corte dei conti con le sentenze 1/QM/21 e 12/QM/2021, il competente ufficio amministrativo dell'Ente con determina del 5 dicembre 2025 ha già provveduto a riliquidare la pensione di cui il ricorrente è titolare dal 01/10/2020, con riconoscimento dei benefici di cui all'art.54 del D.P.R. 29/12/1973 n.1092, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31/12/1995, con applicazione del relativo coefficiente percentuale del 2,44%. La pensione è stata adeguata dal mese di febbraio 2026 e, sono stati pagati anche gli arretrati, inoltre sulle differenze dei ratei maturati, è stato

corrisposto il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo fino alla data di effettiva corresponsione.

Pertanto, anche l'INPS ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere con spese compensate.

1.3. Con ulteriore nota depositata il 12 marzo 2026, la difesa del ricorrente, rappresentando di non poter presenziare all'odierna udienza ha confermato le conclusioni in atti e chiesto che la causa venisse decisa.

1.4. All'odierna udienza, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. Oggetto della causa è la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 in luogo della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., applicata dall'Istituto previdenziale.

Si evidenzia in proposito che i contrasti interpretativi insorti in relazione alla corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sono stati definiti dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n.12/2021/QM/SEZ del 2021) ai cui enunciati di diritto si è conformato l'Istituto Previdenziale fornendo alle competenti strutture amministrative le conseguenti istruzioni operative (cfr. Circolare n. 68 del 14/06/2022 avente ad oggetto "*Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,*

spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato").

In conseguenza, per il giudizio all'esame l'INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico controverso nel senso richiesto dal ricorrente. Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta di parte attrice e di parte resistente della cessazione della materia del contendere. Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, questo Giudice non può che affermare che l'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico ha eliminato la ragione del contendere tra le stesse, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire.

2.1. Quanto al regime delle spese di giudizio, mentre l'INPS ne ha chiesto la compensazione, Parte attrice ha insistito per la condanna dell'Ente Previdenziale alla refusione delle stesse.

Ciò precisato, ritiene questo Giudice che diversamente dalle altre fattispecie già esaminate per le quali, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l'INPS è stato condannato alla refusione delle spese di lite (cfr. *ex multis*: Sezione Sardegna n. 157/2023, n. 177/2023, n. 25/2023, n. 167/2024; n. 48/2025), nel caso di specie l'INPS si è celermente attivato e già prima dell'odierna udienza ha ottemperato alla richiesta e corrisposto quanto dovuto al ricorrente, di talché non si ravvisano gli estremi per una condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26394 del Registro di segreteria, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione,

- dichiara la cessazione della materia del contendere;

- compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 17 marzo 2026.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente dott.ssa Elena Brandolini)

Depositata in segreteria il 27/03/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus